



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Contingenti massimi per i cittadini del Regno Unito)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa nella versione secondo la modifica del 22 marzo 2019² sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il giorno a partire dal quale l'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non si applica più ai rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito, in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ma al più presto il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.201

2 ...

3 RS 0.142.112.681

Allegato I
(art. 19–19b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

N. 7–9

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400.

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
350	350	350	350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati trimestralmente.

9. *Abrogato*

Allegato 2
(art. 20-20b)

Contingenti dei permessi di dimora

N. 7-9

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100.

1° gennaio-31 marzo	1° aprile-30 giugno	1° luglio-30 settembre	1° ottobre-31 dicembre
525	525	525	525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati trimestralmente.

9. *Abrogato*

